



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 13/25

14 MAGGIO 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 10/05/2025) redatto nei confronti di xxxxxxxx tesserato presso xxxxxxxxxx- in occasione del Campionato Nazionale Gold Cadetti Spada tenutosi in Riccione in data 9.5.25;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette le memorie difensive pervenute a mezzo pec in data 13.5.25, ancorché a termine assegnato già scaduto, da parte del genitore esercente la potestà sull'atleta minore,;
- pur considerato che il gesto contestato è stato eseguito al termine dell'assalto per motivi di agonismo, avendo l'atleta appena perso l'assalto e che lo stesso atleta ha rappresentato le proprie scuse all'avversario, all'Arbitro ed alla Direzione di Torneo;
- ritenuto comunque che il gesto meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che l'atleta deve assumere in gara in conformità dei regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato, per altro, che non è stata formulata alcuna dichiarazione di scuse;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta xxxxxxxx la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità spada, in occasione della prima gara utile alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Crati